



Piazza dei Caduti – Palazzo Giannantonio – Tel. 0835/585711 – Fax 0835/581208
P. Iva 00116240771 – C.F. 81001230770 www.comune.pisticci.mt.it

Ordinanza n. 46

Oggetto: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 41 DEL 14.05.2020 E NUOVA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI GIORNALIERI E SETTIMANALI E DEI CIRCOLI PRIVATI.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI

- Il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell' emergenza epidemiologica da COVID - 2019 ", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45;
- il DPCM 8 Marzo 2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020);
- il DPCM 9 Marzo 2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020).
- Il DPCM 10 aprile 2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020).
- Il DPCM 26 aprile 2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020).

- Il D.L. n.19/2020, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020).
- L'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 21 del 03.05.2020 ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell' articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. - Ulteriori disposizioni".
- Il DL 33 del 16 maggio 2020, ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.125 del 16-5-2020)
- Il DPCM del 17 maggio 2020, ad oggetto "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e relativi allegati (GU n.126 del 17-5-2020).
- L'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 22 del 17.05.2020 ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell' articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. - Ulteriori disposizioni" e relativi allegati.

CONSIDERATO CHE con Ordinanza sindacale n. 41 del 14.05.2020, in ottemperanza alle disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 venivano consentite in tutto il territorio comunale le attività di commercio su area pubblica nelle aree di mercato giornaliera, settimanali e mensili organizzate e gestite dall'Ente comunale, da parte degli operatori titolari di posteggio, limitatamente alla sola vendita di generi alimentari ed agricoli, individuando specifiche misure di sicurezza ed igiene idonee a prevenire il diffondersi del contagio da Covid-19;

CONSIDERATO CHE il DPCM 17 maggio 2020, nel disciplinare l'esercizio delle attività di commercio al dettaglio, stabilisce che le stesse si possano svolgere "a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni", e che le stesse debbano, altresì svolgersi "nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10";

PRESO ATTO CHE l'allegato 17 del DPCM del 17 maggio 2020, recante "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020" subordina le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche al rispetto delle seguenti misure:

- a carico dei comuni: prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili, per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale. Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure

quali: corsie mercatali a senso unico, posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento; maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale; individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro; valutare di sospendere la vendita di beni usati.

- A carico del titolare/occupante del posteggio: pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita; uso obbligatorio delle mascherine (mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani); messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro; rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico; in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce; in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

VALUTATA pertanto la possibilità di consentire, nella presente fase dell'emergenza sanitaria, la ripresa delle attività di commercio su area pubblica relative a qualsiasi categoria merceologica, nelle aree di mercato giornaliera e settimanali organizzate e gestite dall'Ente comunale, da parte dei titolari di posteggio e degli esercenti l'attività di spunta, rinviando ad apposito futuro provvedimento la disciplina dello svolgimento dei mercati mensili, caratterizzati da un notevole afflusso sia di esercenti che di clienti, tale da richiedere l'adozione di misure ulteriori e specifiche atte a prevenire il diffondersi del contagio da Covid-19;

RILEVATO altresì che l'attività dei circoli privati resta sospesa in virtù dell'art. 1, comma 1 lett. z) del DPCM 17 maggio 2020;

VISTO il Regolamento comunale per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, adottato con D.C.C. n. 4 del 29.04.2014;

VISTO l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA

Per i motivi descritti in premessa che:

- 1) è revocata l'Ordinanza sindacale n. 41 del 15.05.2020;
- 2) sono consentite in tutto il territorio comunale le attività di commercio su area pubblica, relative a qualsiasi categoria merceologica, nelle aree di mercato giornaliera e settimanali organizzate e gestite dall'Ente comunale, da parte dei titolari di posteggio e degli esercenti l'attività di spunta, adottando le prescrizioni di esercizio di seguito specificate:
 - gli accessi alle aree di mercato potranno essere scaglionati in relazione agli spazi disponibili, per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale,

individuando altresì percorsi distinti per l'ingresso e l'uscita dall'area, come da planimetrie agli atti dell'Ufficio Polizia Locale;

- tra i singoli posteggi sarà garantito un idoneo distanziamento, nell'ambito delle collocazioni previste dal vigente regolamento comunale, mediante apposizione sul suolo di idoneo contrassegno da parte dell'ufficio tecnico, di concerto con la Polizia Locale;
 - gli addetti alla vendita dovranno indossare mascherina e guanti monouso per servire gli avventori, diversi o comunque opportunamente igienizzati, rispetto a quelli utilizzati per le operazioni di riscossione dei pagamenti e dovranno procedere alla pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - dovranno essere messi a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
 - dovrà essere sempre garantito il rispetto delle distanza interpersonale di almeno un metro, sia tra i clienti, sia tra gli addetti alla vendita ed i clienti, sia tra gli operatori, anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - in caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per la scelta della merce;
 - in caso di vendita di beni usati è obbligatorio procedere alla igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
 - in caso di vendita di prodotti alimentari o agricoli la merce posta in vendita dovrà essere idoneamente schermata o tenuta a distanza tale da impedire che venga toccata dagli avventori;
 - la clientela dovrà essere informata con appositi cartelli sulle disposizioni previste dalla normativa mediante esposizione di apposita avvertenza in particolare ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.P.C.M. 17/05/2020 è fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie;
- 3) restano sospesi i mercati mensili, che saranno disciplinati mediante apposito futuro provvedimento;
- 4) restano sospese le attività dei circoli privati, fino a revoca della presente ordinanza.

INFORMA CHE

- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.
- Le forze dell'ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

- Le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Pisticci;
- la trasmissione di copia a:

| | |
|---|-----------|
| - Alla Prefettura | MATERA |
| - Alla Regione Basilicata | POTENZA |
| - Commissariato della P.S. | PISTICCI |
| - Alla Tenenza della Guardia di Finanza | METAPONTO |
| -Comando Compagnia C.C. | PISTICCI |
| -Comando Stazione C.C. | MARCONIA |
| -Corpo Polizia Locale | S E D E |
| -All'Ufficio SUAP | S E D E |
| - All'Ufficio tecnico comunale | S E D E |
| - Alle Associazioni del commercio su aree pubbliche, maggiormente rappresentative a livello locale. | |

Dalla Residenza Municipale, li 22. 05.2020.

IL SINDACO
Avv. Viviana Verri

